

## DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 giugno 2013

relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro

(BCE/2013/19)

(2013/361/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), e in particolare l'articolo 28.3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione BCE/2008/24, del 12 dicembre 2008, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti <sup>(1)</sup> ha stabilito la forma e la misura in cui le banche centrali nazionali la cui moneta è l'euro (di seguito «BCN dell'area dell'euro») erano tenute a versare il capitale della Banca centrale europea (BCE) il 1° gennaio 2009. La decisione BCE/2008/24 è stata integrata dalla decisione BCE/2010/27, del 13 dicembre 2010, relativa al versamento dell'aumento di capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro <sup>(2)</sup>.
- (2) In vista dell'adesione all'Unione europea della Croazia e della sua banca centrale nazionale (BCN), la Hrvatska narodna banka, che il 1° luglio 2013 entra a far parte del Sistema europeo di banche centrali, la decisione BCE/2013/17, del 21 giugno 2013, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea <sup>(3)</sup> stabilisce lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito «schema di capitale») conformemente all'articolo 29.1 dello statuto del SEBC e stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 2013, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna banca centrale dell'Unione nello schema di capitale (di seguito «ponderazioni»).
- (3) Il capitale sottoscritto della BCE, a partire dal 1° luglio 2013, sarà pari a 10 825 007 069,61 EUR.
- (4) L'estensione dello schema di capitale della BCE necessita l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2008/24 e la decisione BCE/2010/27 a decorrere dal 1° luglio 2013 e che determini la forma e la misura secondo cui le BCN dell'area dell'euro sono tenute a versare il capitale della BCE a decorrere dal 1° luglio 2013,

## Articolo 1

**Misura e forma del capitale sottoscritto e versato**

Ciascuna BCN dell'area dell'euro versa per intero la propria quota sottoscritta di capitale della BCE a decorrere dal 1° luglio 2013.

Tenendo conto delle ponderazioni stabilite nell'articolo 2 della decisione BCE/2013/17, ciascuna BCN dell'area dell'euro deve avere un capitale sottoscritto e versato complessivo pari all'ammontare indicato accanto al proprio nome nella tabella seguente:

BCN dell'area dell'euro	EUR
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	261 705 370,91
Deutsche Bundesbank	2 030 803 801,28
Eesti Pank	19 268 512,58
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland	120 276 653,55
Bank of Greece	210 903 612,74
Banco de España	893 420 308,48
Banque de France	1 530 028 149,23
Banca d'Italia	1 348 471 130,66
Central Bank of Cyprus	14 429 734,42
Banque centrale du Luxembourg	18 824 687,29
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	6 873 879,49
De Nederlandsche Bank	429 352 255,40
Oesterreichische Nationalbank	209 680 386,94
Banco de Portugal	190 909 824,68
Banka Slovenije	35 397 773,12
Národná banka Slovenska	74 486 873,65
Suomen Pankki	134 836 288,06

<sup>(1)</sup> GU L 21 del 24.1.2009, pag. 69.

<sup>(2)</sup> GU L 11 del 15.1.2011, pag. 54.

<sup>(3)</sup> Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

*Articolo 2***Adeguamento del capitale versato**

1. Dato che ogni BCN dell'area dell'euro ha già versato per intero la propria quota del capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/2008/24 e la decisione BCE/2010/27, secondo lo schema valido fino al 30 giugno 2013, ciascuna di esse, in alternativa, o trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o riceve dalla BCE una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella tabella contenuta nell'articolo 1.

2. Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati in conformità con la decisione BCE/2013/18, del 21 giugno 2013, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato <sup>(1)</sup>.

*Articolo 3***Entrata in vigore e abrogazione**

1. La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2013.
2. La decisione BCE/2008/24 e la decisione BCE/2010/27 sono abrogate a decorrere dal 1° luglio 2013.
3. Qualunque riferimento alla decisione BCE/2008/24 e alla decisione BCE/2010/27 è da interpretarsi come riferimento alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 giugno 2013

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI

---

<sup>(1)</sup> Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.